

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 723)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(FERRI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTEOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Garanzia assicurativa statale del rischio di cambio nel quadro
della normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131

ONOREVOLI SENATORI. — Il sistema assicurativo statale italiano, regolato dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, non prevede la garanzia del rischio di cambio.

Mentre per il passato il rischio connesso alle variazioni di cambio presentava scarso rilievo perchè il sistema monetario internazionale assicurava ristretti margini di oscillazione delle monete adottate nei contratti stipulati con clienti esteri, fin dall'agosto 1971 i noti avvenimenti monetari internazionali hanno accentuato il rischio di cambio proponendo, in tutta la sua por-

tata, il problema della relativa copertura assicurativa.

Fin da allora gli operatori economici cominciarono, pertanto, ad esercitare pressioni per l'immissione della garanzia di cambio nel nostro sistema assicurativo, regolato dalla citata legge n. 131. Tale garanzia è del resto già contemplata nel sistema assicurativo degli altri Paesi della CEE.

Inoltre, il Gruppo di coordinamento delle politiche di assicurazione-credito della CEE ha in corso di esame una proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, intesa ad armonizzare i vari sistemi

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con la conseguente istituzione di una normativa comune.

In tale contesto, la necessità di addivenire alla introduzione nel sistema dell'assicurazione-credito prevista dalla legge n. 131 della garanzia del rischio di cambio è stata riconosciuta unanimemente da tutte le Amministrazioni interessate (Ministero del commercio con l'estero, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio) ai problemi dell'assicurazione-credito, le quali si sono espresse già favorevolmente, così come ha fatto anche la Presidenza del Consiglio dei ministri con una recente nota.

Tutte le Amministrazioni hanno, altresì, convenuto sulla opportunità di semplificare al massimo il provvedimento ed hanno, pertanto, deciso di sintetizzare la normativa nei due articoli di cui si compone il testo del provvedimento proposto.

L'articolo 1 prevede l'assunzione del rischio di cambio tra quelli già previsti dalla legge n. 131 del 1967, con la sola esclusione del breve termine dal beneficio della garanzia.

La non copertura del rischio di cambio per i crediti a breve termine trova la sua giustificazione nel fatto che l'assicurazione non può assumersi funzioni che sono, normalmente, proprie del mercato a termine delle divise. In linea di principio l'esportatore può coprirsi su tale mercato per operazioni di breve durata.

Tale è, d'altra parte, l'indirizzo seguito in materia dagli altri Paesi della Comunità, i quali limitano in via normale la copertura del rischio di cambio alle operazioni di durata superiore ad un anno (Belgio e Paesi Bassi) e a due anni (Francia e Germania).

L'articolo 2 stabilisce che, facendo ricorso alla procedura già attualmente contemplata dall'articolo 27 della legge n. 131 del 28 febbraio 1967, sarà fissata, oltre ai limiti ed alle modalità di concessione della garanzia del rischio di cambio, ogni altra particolare condizione (ad esempio, l'attribuzione alla gestione assicurativa statale di eventuali « plus-valenze » conseguenti la rivalutazione della valuta in cui è stilato il contratto di fornitura).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma degli articoli 1, 2, 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, oltre ai casi di rischio già previsti, possono essere estese al rischio di cambio.

Dalla garanzia del rischio di cambio sono esclusi i crediti a breve termine.

Art. 2.

Con la procedura prevista dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, sarà stabilita, oltre ai limiti ed alle modalità, ogni altra particolare condizione che si ritenga di porre per la concessione della garanzia del rischio di cambio di cui al precedente articolo.